

TI_GERICHTE 17.2017.175 vom 26. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.175

FR: TI_GERICHTE 17.2017.175 du 26 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2017.175 del 26 ottobre 2017

Erwägungen

E. 1

al km per le trasferte con la propria automobile.

Le spese, di fr. 147.- non sono state dettagliate. Ciononostante, tenuto conto dei principi base di calcolo elencati nel considerando precedente, l'importo appare adeguato alla fattispecie (apertura incarto, copie originali, fotocopie stimabili consentono di arrivare molto vicino a questa cifra).

L'IVA ammonta a fr. 168.55.

AP 1 dovrà in definitiva risarcire a IM 1, a titolo di indennità per la procedura d'appello, fr. 2'275.55.

Oneri processuali

visti gli art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379 segg., 398 segg.
CPP

dichiara e pronuncia:

Di conseguenza,

-

-

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

E. 2

L'art. 179 quater CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria colui che, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima (cpv. 1), rispettivamente chi sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo la regola appena citata (cpv. 2). Pure con la stessa pena è punito chi conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante il reato principale di questa norma (cpv. 3). Il reato è perseguito a querela di parte. La norma - introdotta da un legislatore che pensava a quel momento principalmente ai fotografi della stampa scandalistica che tartassavano i personaggi famosi - persegue l'intrusione di nascosto nella sfera segreta o privata di una persona così come la ripresa di immagini senza consenso da

parte di persone alle quali la vittima ha liberamente garantito accesso alla sua intimità. Il reato principale di cui al capoverso 1 della norma consiste nell'osservare o nel fissare su un supporto d'immagini un fatto protetto, tramite un apparecchio di presa. Un apparecchio di presa è un mezzo elettronico o meccanico che consente di captare l'immagine su un qualsiasi tipo di supporto al fine di poterla trasmettere, conservare o riprodurre (Von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 179 quater n. 18). L'osservazione ad occhio nudo non è dunque sanzionabile, così come non lo è quella con un cannocchiale o un binocolo, se privi di possibilità di registrazione (DTF 117 IV 31). Sono tipicamente degli apparecchi per la presa (i cosiddetti "Aufnahmegeräte") le fotocamere, le videocamere, le telecamere e, da qualche tempo, le videocamere dei telefoni cellulari (DTF 133 IV 249) e dei computer (webcams). Per rendere l'atto punibile, tuttavia, non basta la ripresa o l'osservazione, ma è indispensabile l'assenza del consenso da parte dell'interessato. Non sussiste ad esempio alcuna infrazione quando delle persone acconsentono ad essere riprese all'interno di un abitazione come ad esempio avviene per i reality.

E. 3

La conservazione e la concessione dell'accesso a una registrazione d'origine illegale ad un terzo previste dall'art. 179 quater cpv. 3 CP è stata concepita nella misura in cui tali atti costituiscono un pericolo per la vittima che corre il rischio di essere nuovamente lesa nella sua sfera intima o privata in caso di divulgazione delle immagini. In questo senso si tratta di un reato di messa in pericolo astratta e non di risultato (cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7 ed. Berna 2010, § 12 n. 58 con rinvio a n. 32 e seg.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Nouvelle édition refondue et augmentée, Ginevra 2009, § 81 n. 2220; Von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 179 quater n. 19 con rinvio ad art. 179 bis n. 29). Dal profilo oggettivo, il reato di cui all'art. 179 quater cpv. 3 CP presuppone l'esistenza di una presa di immagini illecite che realizzi sia dal profilo oggettivo sia da quello soggettivo il reato di cui al cpv. 1. È dunque necessario che l'infrazione di base sia stata commessa intenzionalmente e che non esistano motivi giustificativi. Per contro, non occorre che l'autore dell'infrazione di base sia colpevole, potendo la stessa essere realizzata anche da una persona incapace ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 CP o da un'altra persona non penalmente responsabile (cfr. Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2222 con rinvio a n. 2215 e seg.; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 12 n. 58; Donatsch, Strafrecht III, 10a edizione, Zurigo 2013, pag. 410 e pag. 404 e seg.). Sul piano soggettivo, il reato di cui all'art. 179 quater cpv. 3 CP presuppone che l'autore sapesse o dovesse presumere che la presa d'immagini è stata eseguita mediante un'infrazione ai sensi dell'art. 179 quater cpv. 1 CP. In questo senso, se non ha agito per dolo diretto, l'autore deve aver almeno considerato, secondo la sua conoscenza delle circostanze concrete, possibile che la registrazione che intendeva conservare o divulgare era stata ottenuta tramite il reato contemplato dall'art. 179 quater cpv. 1. La negligenza non è sufficiente, ma è richiesto il dolo, quanto meno nella forma di dolo eventuale (cfr. Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2223 con rinvio a n. 2219; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 12 n. 58).

E. 4

Nella fattispecie le immagini sono state prese direttamente da AP 1, che si è filmato e fotografato da solo con il suo cellulare. Contrariamente a quanto sostengono lui ed il suo patrocinatore, in maniera alquanto ardata, è stato AP 1 a fissare su supporto elettronico il

video e le fotografie. Non è necessario essere esperti informatici per comprendere che i files delle immagini sono stati creati e salvati, per la prima volta, sul suo telefono cellulare. Egli non ha fatto una videochiamata con la compagna che l'ha registrata a sua insaputa, ma si è ripreso da solo con la camera frontale (quella dalla parte dello schermo) del suo telefono cellulare, usando la mano libera, e poi ha inviato le varie immagini alla compagna del momento in occasione di uno scambio di messaggi WhatsApp a sfondo erotico.

L'accusatore privato, dunque, non solo ha acconsentito a farsi ritrarre in un momento di intimità, ma è addirittura l'autore delle riprese. Va da sé, quindi, che, in una simile situazione, si deve parlare di un atto direttamente imputabile alla persona che compare nelle immagini e dunque, di evidente consenso. E' stato, poi, AP 1 stesso a inviare, scientemente, i files alla fidanzata come gioco erotico da lui stesso alimentato, se non addirittura avviato.

_____, così come _____ e IM 1 non hanno fissato nulla sul supporto d'immagini, ma si sono limitati a salvare sul proprio telefono (cosa che per la maggior parte dei casi avviene automaticamente, per default) o sul computer i files ricevuti. La tesi dell'accusatore privato per la quale egli si è limitato ad eseguire il video mentre è stata la compagna a fissarlo sul suo cellulare, sul computer e su un CD è giuridicamente, tecnicamente e concettualmente errata. Nella fattispecie, non essendo dato quindi il presupposto indispensabile dell'assenza di consenso, la ripresa e la fissazione dei filmati e delle fotografie trasmesse a _____ e da questa a _____ che le ha poi inoltrate a IM 1, è stata del tutto lecita. Di riflesso, non essendo realizzati i presupposti di cui all'art. 179 quater cpv. 1 CP, neppure la successiva conservazione dei files e la loro divulgazione a terzi, fatta dapprima dalla ex compagna, poi dalla moglie separata ed infine dall'imputato, sono punibili ai sensi dell'art. 179 quater cpv. 3 CP. L'appello deve essere quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata. Indennizzo ex 429 CPP e 432 CPP

E. 5

L'indennità ex 429 CPP per la procedura di primo grado, quantificata in fr. 1'800.- e posta a carico dello Stato, non è stata oggetto di contestazione specifica. Con la reiezione del gravame, essa può dunque venire confermata integralmente.

E. 6

IM 1 ha postulato il riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP anche per la procedura d'appello. Secondo l'art. 436 cpv. 1 CPP le pretese d'indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429-434 CPP. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia - generalmente - per la copertura delle spese di patrocinio. Con le sue sentenze DTF 139 IV 45 e 141 IV 476 il Tribunale federale ha stabilito essere conforme al sistema elaborato dal legislatore (cfr. art. 432 cpv. 1 e 2 CPP) porre a carico dell'accusatore privato le spese di patrocinio dell'imputato per la procedura di appello, nel caso in cui il proscioglimento sia stato pronunciato al termine di una procedura completa dinanzi ai tribunali e l'appello sia stato inoltrato unicamente dall'accusatore privato. In applicazione di questa giurisprudenza, preso atto che in casu la procedura di secondo grado è stata promossa solo dall'accusatore privato (integralmente soccombente), le relative spese di patrocinio dell'imputato proscioltto sono poste a carico dell'AP. 7.A. Per stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d'onorario secondo il principio stabilito dall'art. 21 cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all'art.

15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l'art. 8 TOA dopo l'abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa), secondo cui l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità. Sulla scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la particolarità del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010). La remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l'importo di fr. 280.- stabilito dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 B. Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP) per analogia i principi di cui all'art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo cui, oltre agli onorari, l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici (posta, telefono ecc.). L'avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei seguenti importi: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell'incarto b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile. (cfr. ad es.: sentenza della Corte di appello e revisione penale, inc. 17.2017.82 del 21 aprile 2017, consid. 1 -4).

E. 8

Con le osservazioni del 9 ottobre 2017, la patrocinatrice di IM 1 ha prodotto una nota di onorario (doc. CARP X) per complessivi fr. 3'333.95, di cui fr. 2'940.- di onorario (7 ore a fr. 420.-/h), fr. 147.- di spese, e fr. 246.95 di IVA. Considerato che il caso non presenta particolari difficoltà né in relazione all'accertamento dei fatti, né in diritto, la tariffa oraria riconosciuta è di fr. 280.-. Tutto quanto ben ponderato, ricordato che il difensore ha dovuto per lo meno leggere la sentenza di primo grado, l'appello, discutere con il cliente e redigere il suo allegato di 7 pagine, si giustifica riconoscere le 7 ore fatturate, per un onorario complessivo di fr. 1'960.-. Le spese, di fr. 147.- non sono state dettagliate. Ciononostante, tenuto conto dei principi base di calcolo elencati nel considerando precedente, l'importo appare adeguato alla fattispecie (apertura incarto, copie originali, fotocopie stimabili consentono di arrivare molto vicino a questa cifra). L'IVA ammonta a fr. 168.55. AP 1 dovrà in definitiva risarcire a IM 1, a titolo di indennità per la procedura d'appello, fr. 2'275.55. Oneri processuali

E. 9

Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dello Stato, mentre quelli dell'appello sono caricati ad AP 1, integralmente soccombente

(art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP 179quater CP nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.